# COMUNE DI RIESI PROVINCIA DI CALTANISSETTA

88 A 21 p PP.

# REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Il presente regolamento disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni e le norme regolamentari di carattere tributarie della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D. Leg.vo 15 novembre 1993, n. 507 e del D. Leg.vo n. 566 del 28 dicembre 1993.

#### ART. 1

- 1) Ai fini dell'art. 38 commi 1 e 3 del Decreto n. 507/93 è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonchè gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi ed aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
- 2) Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni nazionali o nei singoli casi previsti dal presente Regolamento.

#### ART. 2

- 1) Il presupposto dell'imposizione viene individuato nella sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico di singoli soggetti e nella occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
- 2) Sono soggette, pertanto, alla tassazione le occupazioni di qualsiasi natura, da chiunque effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e in ogni caso, sui beni facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune. Tale potere impositivo si estende anche in tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato.
- 3) Sono escluse dall'ambito dell'imposizione le occupazioni effettuate in aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio Statale.
- 4) Sono, altresì, escluse dall'imposizione le occupazioni realizzate con balconi, verande.

## Occupazioni permanenti e temporanee

Ai sensi dell'art. 42 del Decreto le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Sono da considerare permanenti quelle occupazioni di spazi ed aree pubbliche con carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno.

Sono da considerare temporanee quelle occupazioni la cui durata è inferiore all'anno.

L'occupazione permanente dell'area non è collegata necessariamente alla costruzione di un'opera visibile, ma può consistere nella semplice disponibilità dell'area.

#### ART, 4

## Soggetti attivi e passivi

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

#### ART. 5

#### Rilascio e revoca delle concessioni e/o autorizzazioni

- I) Le concessioni e/o autorizzazioni vengono di norma rilasciate per iscritto salvo nei casi di occupazioni meramente temporanee per le quali gli obblighi di denuncia e pagamento sono regolati dal successivo art. 10.
  - 2) Le concessioni o autorizzazioni sono accordate:
- a) personalmente al titolare dell'occupazione;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione;

- d) con riserva dell'Amministrazione di imporre in ogni tempo nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse.
- 3) Le concessioni per le occupazioni permanenti sono rilasciate con deliberazione della Giunta Municipale con la quale verranno prescritte le particolari disposizioni e condizioni richieste per ciascun caso.
- 4) le concessioni decadono alla data stabilità nell'atto di concessione e devono essere rinnovate alla scadenza.
- 5) In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può per iscritto, sospendere o revocare la concessione sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nell'atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto

## Richieste per il rilascio della concessione

Il richiedente la concessione deve presentare apposita istanza all'Ufficio Tecnico Comunale. L'istanza deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonchè la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonchè a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere correitata da disegni e grafici con relative misure atte ad identificare l'opera stessa.

#### ART.7

## Rilascio e revoca delle concessioni temporanee

Le concessioni per le occupazioni temporanee sono rilasciate dal Sindaco, nel rispetto del presente Regolamento, del Regolamento di Polizia Urbana e di ogni altra disposizione regolamentare o di legge afferente la materia.

Le autorizzazioni o concessioni vengono rilasciate alle condizioni indicate nel comma 2) del precedente art. 5.

#### ART. 8

## Richiesta per le concessioni temporanee

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno due giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

L'istanza deve contenere le complete generalità del richiedente, la superficie che si intende occupare, la durata ed i motivi dell'occupazione.

#### ART. 9

## Mestieri girovaghi, artisti e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso d'occupazione.
- 2) Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che restano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

#### ART. 10

## Occupazioni d'urgenza

- 1) Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a Sanatoria.
  - 2) In tal caso l'interessato ha l'obbligo di dare immediata

comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge e regolamentari.

#### ART. 11

## Sospensione o revoca occupazioni

Nei casi urgenti i funzionari e gli appartenenti ai Corpo di Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'occupazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi indipendentemente, quindi, da una specifica istanza di rimborso.

#### ART. 12

## Obblighi del concessionario

- 1) Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e remporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
- 2) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
- 3) É fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o di autorizzazione di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
- 4) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

#### ART. 13

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonchè di quelle di custodia.

#### ART, 14

#### Classificazione del Comune

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla IV classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà etrettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dail'art. 40, comma 3, del D. Leg.vo 15 novembre 1993, n. 507.

#### ART, 15

## Suddivisione del territorio in categorie

In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D. Leg.vo 507/1993, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle nree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

## ART. 16

#### Tariffe

- 1) Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.
- 2) Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.

Leg.vo n. 507/1993.

- 3) Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
- prima categoria 100%
- seconda categoria 100%

#### ART. 17

## Durata dell'occupazione

Ai sensi dell'art. 42, comma 1 ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

#### ART, 18

#### Criterio di applicazione della tassa

- I) Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
- 2) Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono collocate con arrotondamento alla misura superiore.
- 3) La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
- 4) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

## Misura dello spazio occupato

- I) Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
- 2) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono collocate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
- 3) Per le occupazioni soprassuolo, purchè aggettanti almeno centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va collocata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo

#### ART, 20

#### Passi carrabili

- 1) Ai sensi dell'art. 44, comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso per la profondità del marciapiede.
- 2) Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla striscia di delimitazione per il camminamento pedonale o in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri 50.

#### ART, 21

#### Autovetture per trasporto pubblico

Ai sensi dell'art. 44, comma 12 del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2) L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da

ciascun titolare di autovetture che fruisce di detti spazi.

#### ART. 22

#### Distributori di carburante

- I) Ai sensi deil'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterrato di capacità non superiore ai 3.000 litri se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
- 2) É ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 3) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
- 4) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- 5) La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e deil'aria compressa ed i relativi ser.batoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
- 6) Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

#### ART. 23

## Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

I) Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

## Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento

- 1) Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
- 2) La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
- 1) fino a 12 ore: riduzione del 20%;
- 2) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
- 3) Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino a 30 giorni il 30% di riduzione; oltre i 30 giorni il 40% di riduzione.
- 4) Al sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

#### ART, 25

## Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

- I) Ai sensi degli art. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
- 2) Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

## Maggiorazioni della tassa

- 1) Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
- 2) Ai sensi dell'art. 45, comma 4(1), per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50% se in prima categoria, del 40% se in seconda categoria.
- 3) Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 10% per aree o spazi in prima categoria; maggiorata del 10% se in seconda categoria.

#### ART, 27

## Riduzioni della tassa permanente

- I. In ordine a quanto disposto dal D. Leg vo 507/1993 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
- le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporance che permanenti possono essere calcolate in ragione del 10%;
- 2) ai sensi deil'att. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte fino ad un terzo;
- ai sensi dell'art. 44, comma 2 la tariffa per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta a 30%;
- 4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%;

<sup>(1)</sup> Facoltativo.

- 5) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10%;
- 6) ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%:
- 7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;
- 8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30%.

#### Passi carrabili - Affrançazione della tassa

I) Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

#### Riduzione tassa temporanea

- 1) Ai sensi dell'art. 45:
- comma 2/c Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo;
- comma 3 Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5 Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5 Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 7 Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;
- comma 8 Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;
- comma 6 bis Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

#### ART. 30

#### Esenzione dalla tassa

- 1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:
- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità,

educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonchè le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonchè di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni d: aree cimiteriali:
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
  - 2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

#### ART: 31

## Esclusione dalla tassa

- 1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonchè delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
- 2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
- 3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'iiso pubblico.

## ART. 32

#### Sanzioni

- 1. Soprattasse 🔓
- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Leg.vo 507/1993;
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta:
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le

- soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10%;
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

## 2. Pene pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione;
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio;
- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

#### ART. 33

## Versamento della tassa

- 1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
- 2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
- 3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
- 4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito

modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

## ART. 34

## Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

#### ART. 35

## Ruoli coattivi

- 1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n.43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
  - 2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

#### ART, 36

## Norme transitorie

- 1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:
- a) comma 3 I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dall'esecutività del presente regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- b) comma 4 Per le occupazioni di cui all'art. I3 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000;
- c) comma 11 bis Per le occupazioni temporanee, effettuate da

- venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con istallazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%;
- d) comma 5 Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/1993, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

## Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

DEFINITIVO

Allegato alla delibera C.C. n. 63 del 21.10.2003

# COMUNE DI RIESI PROVINCIA DI CALTANISSETTA

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

31 674 524

## INDICE

## Capo I - Gestione delle entrate

- Art. 1 Forme di gestione
- Art.2 Funzionario responsabile delle entrate

## Capo II - Procedimento di accertamento

- Art.3 Avviso di accertamento
- Art. 4 Notificazione degli atti

## Capo III - Riscossione

- Art.5 Riscossione
- Art.6 Sospensione e dilazione del versamento
- Art.7 Limite di esenzione dei versamenti e dei rimborsi

## Capo IV - Strumenti deflattivi

Art.8 - Autotutela

#### Capo V - Denunce e controlli

- Art.9- Attività istruttorie
- Art. 10 Interrelazioni tra uffici comunali
- Art.11 Rapporti con i contribuenti
- Art. 12 Diritto di interpello
- Art. 13 Attività di controllo

#### Capo VI - Norma finale

Art.14 - Norma finale

#### Capo I - Gestione delle entrate

#### Art.1 - Forme di gestione

- 1. L'attività istruttoria preliminare per la determinazione delle entrate comunali, compresa la ricerca e la rilevazione, l'accertamento e la liquidazione dei tributi locali, sono gestite dal Comune in forma diretta.
- 2. La riscossione delle entrate comunali, comprese le tributarie, sia in autotassazione che mediante ruolo, può essere affidata, mediante apposita convenzione, a soggetti privati, iscritti nell'albo del Ministero delle Finanze, abilitati all'esercizio suddetto. Il Comune può scegliere la gestione diretta di tutte le proprie entrate.
- I versamenti relativi alle entrate comunali, sia in autotassazione che in seguito ad accertamento, si effettuano, su appositi moduli e bollettini forniti dal Comune o dal Concessionario del servizio di riscossione.

#### Art.2 - Funzionario responsabile delle entrate

- 1. Con deliberazione della Giunta municipale, per ogni entrata di competenza del Comune viene designato, previo suo consenso, un funzionario responsabile, idoneo per personali capacità e per titolo di studio posseduto, al quale vengono conferiti i poteri e le funzioni di gestione delle entrate per le quali è designato; in particolare:
  - operazioni utili per l'acquisizione delle entrate, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
  - sottoscrizione della corrispondenza, degli avvisi di accertamento e di ogni atto gestionale che impegni il Comune all'esterno;
  - apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva;
  - disposizione dei rimborsi;
  - cura del contenzioso, compreso l'esercizio del potere di autotutela, e degli atti relativi all'accertamento con adesione;
  - verifica e controllo periodici dell'attività svolta dall'eventuale concessionario della riscossione;
  - ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione delle entrate comunali.
- 2. In caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile, la Giunta individua il soggetto idoneo per la sostituzione.
- 3. Il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti le entrate, è espresso dal dirigente del settore cui appartiene l'ufficio delle entrate.

#### Capo II - Procedimento di accertamento

#### Art 3 - Avviso di accertamento

- 1. Mediante motivato avviso di accertamento il Comune attiva le seguenti procedure:
  - corregge gli errori materiali o di calcolo incidenti sulla determinazione dell'imponibile finanziario, commessi dal contribuente in fase di dichiarazione (comunicazione, istanza) o di versamento;
  - rettifica la dichiarazioni nei casi di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
  - accerta d'ufficio i casi di omessa presentazione della dichiarazione (comunicazione, istanza):
  - recupera l'omesso versamento del tributo (o del canone);
  - applica le sanzioni previste per le inadempienze accertate.

- 2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo (o canone).
- 3. Nella compilazione dell'avviso di accertamento è consentito l'uso della firma elettronica o, comunque, la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile dell'atto.

## Art.4 - Notificazione degli atti

- 1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata, oltre che mediante i messi comunali, anche direttamente dall'ufficio, mediante l'invio di plico sigillato a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
- 2. La notificazione può avvenire anche nell'ufficio comunale, a mani del contribuente se questi è presente presso i locali dell'ufficio; in questo caso la persona che provvede alla notifica assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

## Capo III - Riscossione

#### Art.5 - Riscossione

1. La riscossione, sia in autotassazione che in seguito ad accertamento, come esposto all'art.1 del presente regolamento, si esegue mediante versamento diretto, su appositi bollettini intestati alla tesoreria del Comune ovvero, se il servizio è affidato in concessione, su bollettini intestati al concessionario della riscossione.

## Art.6 - Sospensione e dilazione del versamento

Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili aventi natura tributaria e non tributaria, possono essere concesse a specifica domanda, presentata prima dell'inizio del procedimento di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- fino a 100,00 Euro in unica soluzione;
- oltre 100,00 Euro fino a 12 rate mensili con versamenti di importi minimi di Euro 50,00;
- applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi, dai regolamenti, da atti amministrativi dell'ente o, in mancanza, nella misura dell'interesse legale;

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionanti;

Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi;

Una volta iniziata la procedura della riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al 1° comma soltanto previo versamento di un importo pari ad almeno il 20% delle somme complessivamente dovute.

Nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore ad Euro 5.000,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.

Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate possono essere sospesi o differiti, per tutti o per determinate categorie di contribuenti, nei casi di gravi calamità naturali.

## Art. 7 - Limite di esenzione dei versamenti e dei rimborsi

 In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da attuare al fine di giungere alla riscossione, nonché degli oneri connessi alla stessa, il versamento del tributo (o canone) nonché dell'eventuale sanzione, non è dovuto quando l'ammontare non superi € 5,00.

- 2. Il limite suddetto si intende comprensivo delle sanzioni e degli interessi gravanti sull'imponibile.
- 3. Non si procede, del pari, al rimborso di somme di importo complessivo inferiori a € 5,00.
- 4. Nelle ipotesi suddette, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere gli adempimenti relativi e, in conseguenza, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non da seguito a rimborsi.

## Capo IV - Strumenti deflattivi

#### Art.8 - Autotutela

- I. Il funzionario responsabile, anche senza richiesta di parte, ma nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal regolamento, può provvedere:
- all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
- alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o convenienza, richiedano la verifica delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento stesso.
- 2. În caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca viene esercitato dal dirigente del settore di cui fa parte l'ufficio delle entrate.
- 3. Il provvedimento di annullamento o revoca, adeguatamente motivato, deve essere comunicato al destinatario dell'atto.
- 4. In pendenza di eventuale giudizio, previo esame del grado di probabilità di soccombenza del Comune, dimostrata la inopportunità di procedere nella lite, nonché l'interesse del Comune ad attivarsi con l'autotutela, il funzionario responsabile può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso.
- 5. In ogni caso, anche in presenza di provvedimento definitivo, si può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto:
  - errore di persona (soggetto passivo);
  - evidente errore logico.
  - errore sul presupposto del tributo:
  - doppia imposizione per lo stesso oggetto impositivo;
  - prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - prova documentale sanata entro i termini di decadenza;
  - errore nel calcolo della liquidazione;
  - sussistenza di requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati.
- 6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio nei casi di intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.
- 7. Qualora l'importo complessivo (imponibile, sanzione e interessi), oggetto dell'annullamento o dell'agevolazione, superi l'importo di Euro 5.000,00 l'annullamento o la concessione dell'agevolazione sono sottoposti al preventivo parere del dirigente del settore.

## Capo V - Denunce e controlli

#### Art.9 - Attività istruttorie

- 1. Il potere impositivo del Comune viene attivato attraverso la dichiarazione (o comunicazione) del soggetto passivo del tributo, ovvero attraverso la richiesta di autorizzazione per la concessione di servizi comunali.
- 2. La dichiarazione (o istanza), anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida purché contenga tutti gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante

(o richiedente) e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza e l'ammontare

dell'obbligazione.

3. În caso di mancanza della sottoscrizione, il funzionario invita il soggetto interessato a provvedere all'integrazione entro 30 giorni dall'invito. L'inadempienza nel termine prescritto rende inesistente la dichiarazione (o l'istanza) anche agli effetti sanzionatori.

## Art. 10 - Interrelazioni tra uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti e fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti, copie di atti e dati richiesti dall'ufficio delle entrate nell'esercizio dell'attività di controllo.

2. In caso di persistente mancato adempimento il funzionario responsabile ne informa il Sindaco, che adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, anche disciplinari.

3. In particolare, gli uffici incaricati dei procedimenti di autorizzazione relativamente ad ogni atto che abbia rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne sistematica comunicazione all'ufficio delle entrate entro 10 giorni dalla definizione del medesimo atto.

# Art.11 - Rapporti con i contribuenti

1. Nell'esercizio dell'attività impositiva, il Comune instaura rapporti di collaborazione con i contribuenti, al fine di facilitare gli adempimenti di legge.

2. Qualora sia ritenuto necessario per il completamento dell'istruttoria o dell'accertamento, l'ufficio può richiedere atti e documenti al contribuente.

## Art.12 - Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richieste scritte, può interpellare il Comune in ordine a interpretazioni e modalità di applicazione di deliberazioni e di regolamenti emanati dal Comune.

2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni del ricevimento della richiesta, formula la risposta scritta da comunicare al richiedente anche e mezzo postale. Eventuali atti impositivi, emessi in dilformità delle risposte fornite, saranno ritenuti nulli, salvo il caso di intercorse variazioni

3. In caso di mancata risposta nei termini sopra indicati, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

## Art.13 - Attività di controllo

1. Annualmente la Giunta municipale decide quali azioni di controllo attuare relativamente alle singole entrate, tenendo conto delle scadenze di legge, nonché della capacità operativa dell'ufficio, potenziandone, all'occorrenza, la struttura organizzativa.

2. Qualora nel corso delle attività di controllo il funzionario responsabile riscontri inadempienze o errori ancora rimediabili in base alla normativa, prima di emettere il provvedimento di accertamento, o comunque sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e lo

informa degli istituti correttivi e agevolativi utilizzabili.

3. Al fine di potenziare l'attività di controllo, lo zero virgola cinquanta per cento delle entrate tributarie e il cinque per certo dell'ammontare dell'evasione recuperata e delle maggiori entrate effettivamente realizzate viene destinato all'ammodernamento delle strutture informatiche, l'acquisto di beni per l'archiviazione e conservazione dei documenti cartacei, per l'acquisizione delle banche dati rilevanti per la lotta all'evasione elper incentivare con un compenso aggiuntivo il personale addetto a tale servizio che con la sua azione ha fatto produrre la maggiore entrata.

4. La ricognizione, ripartizione e liquidazione è effettuata semestralmente dalla Giunta Municipale su proposta del Responsabile di Settore che dovrà dimostrare l'effettiva maggiore entrata

scaturita dall'azione di controllo mirata alla lotta all'evasione.

## Capo VI - Norme finali e transitorie

## Art. 14 - Norma finale

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
- Sono abrogate tutte le norme regolamentari non compatibili con le disposizioni del presente regolamento.
- 3. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della scadenza del periodo di pubblicazione all'albo pretorio.